

Regolamento di modifica al regolamento ai sensi della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 – 2020 “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” e del Programma regionale (PR) FESR 2021 – 2027 “Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita”, cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) emanato con D.P.Reg. 200/2021.

Art. 1 Modifiche all'articolo 11 del D.P.Reg. 200/2021

Art. 2 Modifiche all'articolo 12 del D.P.Reg. 200/2021

Art. 3 Entrata in vigore

Art. 1 Modifiche all'articolo 11 del D.P.Reg. 200/2021

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 6 dicembre 2021, n. 200/Pres. (Regolamento ai sensi della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 – 2020 “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” e del Programma regionale (PR) FESR 2021 – 2027 “Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita”, cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)) è inserito il seguente:

“1bis. Nel caso delle obbligazioni contrattuali di cui all'articolo 10 comma 3, il decreto di liquidazione del direttore del servizio o degli altri soggetti competenti secondo il decreto del Presidente della Regione 277/2004 dispone il pagamento con le risorse di cui all'articolo 1 della legge regionale 14/2015 a fronte di spese debitamente documentate dal beneficiario nonché delle verifiche amministrative, contabili e fiscali previste da legge necessarie ai fini della liquidazione delle spese, fermo restando il successivo espletamento degli adempimenti disposti dall'articolo 125, paragrafo 4, del regolamento (UE) 1303/2013, dall'articolo 74 del regolamento (UE) 1060/2021 e dagli strumenti attuativi dei Programmi”.

Art. 2 Modifiche all'articolo 12 del D.P.Reg. 200/2021

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 200/2021 è inserito il seguente:

“2bis. Nel caso delle obbligazioni contrattuali di cui all'articolo 10 comma 3, il Soggetto pagatore, in applicazione dei principi e delle procedure della contabilità pubblica, procede all'ordinazione della spesa effettuando i controlli di cui all'articolo 16 della legge regionale 13 febbraio 2015 , n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa) nei riguardi degli atti di liquidazione, antecedentemente all'espletamento degli adempimenti disposti dall'articolo 125, paragrafo 4, del regolamento (UE) 1303/2013, dall'articolo 74 del regolamento (UE) 1060/2021 e dagli strumenti attuativi dei Programmi”.

Art. 3 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO : IL PRESIDENTE

